



I. C. "GIOVANNI XXIII – PASCOLI" 72015 – Fasano (Br)

Sede centrale Via Mignozzi, 96 – Tel. 0804413008
Sede Scuola sec. 1° grado Via Giovanni XXIII, 64 – Tel. 0804413170
Codice meccanografico: BRIC84500B - C.F.90059340746
Email: BRIC84500B@istruzione.it - BRIC84500B@pec.istruzione.it
Sito web: www.giovanni23-pascoli.edu.it



Unione europea
Fondo sociale europeo

Fasano, 1 settembre 2025

Regolamento per l'utilizzo dei sistemi di messaggistica istantanea

Art. 1 – Oggetto e Finalità

Il presente regolamento ha per oggetto la **regolamentazione del sistema interno di comunicazione istituzionale basato su app per la messaggistica istantanea**, ne disciplina il funzionamento e definisce le modalità di accesso e di utilizzo.

La finalità dichiarata è la realizzazione di un **modello organizzato** che, **sfruttando la leva buona offerta dal digitale, coniughi il benessere e la produttività del personale**, affinché l'istituzione scolastica possa raggiungere i livelli attesi e auspicati di efficienza ed efficacia, operando in modo conforme a quanto previsto dal **CAD** e dal **GDPR**.

Art. 2 – Principi generali

Il sistema interno di comunicazione istituzionale basato su app per la messaggistica istantanea è definito e sviluppato unicamente per **consentire, per vie brevi, la comunicazione informale e diretta tra i componenti dello staff del dirigente scolastico**, attraverso un canale **sicuro, veloce e riservato**.

Non sostituisce né integra i legittimi canali di comunicazione istituzionali quali le circolari, gli avvisi e le comunicazioni pubblicate per mezzo dell'area riservata del registro elettronico. È, altresì, **esclusa la possibilità** di utilizzare il sistema per la messaggistica istantanea **per disposizioni e ordini di servizio**.

Art. 3 – Applicazione utilizzata (Privacy e Sicurezza IT)

L'applicazione utilizzata per l'implementazione del sistema interno di comunicazione istituzionale messaggistica istantanea è **SIGNAL**. Tale applicazione è stata selezionata dalla **Commissione UE** come applicazione consigliata per la messaggistica istantanea per i suoi dipendenti già nel 2020.

L'app **SIGNAL**, infatti, è considerata una delle app di messaggistica più sicure tra quelle disponibili. È open source, utilizza la **crittografia end-to-end** per impostazione predefinita e **non memorizza alcun metadato dei messaggi né utilizza il cloud per eseguire il backup dei messaggi**.

Art. 4 – Modalità di accesso

In relazione al sistema istituzionale interno di messaggistica istantanea basato su SIGNAL è consentito, su base volontaria, l'uso dello smartphone personale a patto che su di esso sia **sempre attiva una procedura conforme al GDPR per l'accesso autenticato e riservato** (PIN, impronta digitale o procedura analogica).

Nel caso in cui sia necessario portare lo smartphone in un centro assistenza è obbligatorio verificare preventivamente che non vi siano documenti o chat memorizzate, procedendo nel caso alla rimozione¹.

Art. 5 – Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti

Il dirigente scolastico è **l'unica utenza che può costituire gruppi** per la comunicazione su SIGNAL. A lui compete, inoltre, il ruolo di **amministratore**. Il dirigente scolastico può assegnare il ruolo di amministratore anche ad altre utenze. I componenti del gruppo possono visualizzare quali utenze hanno il ruolo di amministratore.

L'amministratore è in grado di **aggiungere membri e modificare le informazioni del gruppo**.

¹ Su Signal, tocca il tuo profilo > Dati e memoria > Gestisci memoria > Esamina memoria.

È, inoltre, possibile impostare la comunicazione nel gruppo **in modo tale che solo gli amministratori siano in grado di inviare messaggi**.

La comunicazione deve essere sempre improntata su **principi di lealtà e correttezza**, nel rispetto della libertà di espressione, esercitata sempre e comunque nei limiti imposti dalle norme. I contenuti dei messaggi sono, ovviamente, **soggetti al disposto normativo sulla privacy** (Regolamento UE 679/2016 – GDPR) e sul **copyright**. Qualunque comportamento in difformità del presente regolamento e della normativa vigente comporterà **responsabilità diretta disciplinare, civile e penale**.

È possibile realizzare, all’occorrenza, **videochiamate di gruppo**. Quando un utente invia un messaggio alla totalità dei componenti del gruppo **deve assicurarsi che tutti gli utenti, in base ai loro doveri d’ufficio e alle autorizzazioni al trattamento, siano legittimi destinatari del contenuto in base ai doveri d’ufficio**². Diversamente andranno selezionati esclusivamente i componenti legittimamente destinatari del messaggio.

Art. 6 Privacy e Sicurezza IT nei gruppi su SIGNAL – I messaggi a scomparsa

Per elevare il livello di **privacy e sicurezza IT**, qualora si rendesse necessario, è possibile con **SIGNAL** attivare la funzione denominata **“messaggi a scomparsa”**. Con tale funzione ogni messaggio inviato nella chat resterà disponibile **solo per il tempo preimpostato**. Successivamente sarà **distrutto senza possibilità di recupero**. Per quanto riguarda i gruppi, **solo l’amministratore è in grado di attivare o disattivare tale funzione**.

Art. 7 – Orari di utilizzo

La Legge 6 maggio 2021, n. 61 di conversione del DL 30/2021

All’ art. 2, comma 1-ter, recita: *“Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L’esercizio del diritto alla disconnessione, **necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore**, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi”*. **La legge 22 maggio 2017 n. 81** pur non contemplando esplicitamente un diritto alla disconnessione direttamente invocabile dal lavoratore, affida all’accordo con cui si disciplina tale modalità di lavoro, l’individuazione delle **“misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche del lavoro”**. In sostanza, allo stato attuale, **la fonte del diritto alla disconnessione sarebbe da rintracciarsi nel contratto tra datore di lavoro e lavoratore e non nella legge**.

La posizione del Garante per la protezione dei dati personali

Nel corso di una audizione alla Commissione lavoro del Senato del 13 maggio 2020 sulle “ricadute occupazionali dell’epidemia da Covid-19”, l’Autorità Garante ha posto l’accento sulla questione della disconnessione, evidenziando come vada **“assicurato, in modo più netto di quanto già previsto, anche quel diritto alla disconnessione, senza cui si rischia di vanificare la necessaria distinzione tra spazi di vita privata e attività lavorativa, annullando così alcune tra le più antiche conquiste raggiunte per il lavoro tradizionale”**.

² Regolamento UE 679/2016 – GDPR – Privacy by Default e Privacy by Design (il trattamento deve essere sempre pertinente e non eccedente la finalità).

La posizione del Parlamento europeo

Proprio agli inizi di quest'anno Il Parlamento europeo ha approvato la **“Risoluzione del 21 gennaio 2021 recante Raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla disconnessione”**. Il Parlamento ha rimarcato che la digitalizzazione del lavoro ha comportato, oltre ai numerosi vantaggi, anche una serie di svantaggi, quali **“l'intensificazione del lavoro e l'estensione dell'orario di lavoro, rendendo così meno netti i confini tra attività lavorativa e vita privata”**. Allo stesso tempo, ha sottolineato gli **effetti negativi che l'utilizzo prolungato ed eccessivo degli strumenti digitali può determinare sulla salute e benessere lavoratori** (ad esempio disturbi muscolo scheletrico, fenomeni di ansia, esaurimento emotivo e burnout).

Il CCNL scuola 2016/2018

Specificatamente per il mondo della Scuola, la disciplina riguardante il diritto alla disconnessione è indicata al comma 4, lettera c (punto c8) dell'articolo 22 del CCNL scuola 2016/2018, precisando che **sono oggetto di contrattazione integrativa di Istituto i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio**, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

Tanto premesso, **è consentito l'utilizzo del sistema istituzionale interno di messaggistica istantanea basato su SIGNAL nell'orario di servizio e comunque non oltre le ore 17.00³**. Tale accordo, secondo quanto previsto dal CCNL Scuola, è stato oggetto di contrattazione integrativa.

Art. 8 Segretezza della corrispondenza

I messaggi scambiati all'interno di un gruppo chiuso sono **equiparabili alla corrispondenza privata** e come tali sono sottoposti al **segreto del suo contenuto**. Inviare screenshot o parti della conversazione a chi non è presente all'interno di un gruppo o comunque a persone diverse dal destinatario **costituisce reato** e può essere punito con la reclusione in carcere fino ad un anno⁴.

Art. 9 Disposizioni finali ed esclusioni

Qualunque iniziativa **al di fuori del presente regolamento riferita ad atti e doveri d'ufficio o inerenti atti e doveri d'ufficio** (ad esempio creazione e partecipazione a gruppi whatsapp/telegram con colleghi e/o allievi e/o genitori, comunicazioni su profili social, condivisione di documenti attraverso applicazioni in cloud) **non è riconosciuta dall'istituzione scolastica** e, pertanto, risultando quale **iniziativa a carattere personale**, non potrà che configurarsi, nell'eventualità di atti contrari alla norma, responsabilità disciplinare, civile e penale diretta.

Il presente regolamento, **portato all'attenzione del Collegio dei Docenti e dal personale scolastico tutto e approvato dal Consiglio d'Istituto**, risulta essere parte integrante del manuale della gestione documentale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott. Maria BLONDA)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art 3, comma 2 del Dlgs 39/1993

³ Ovviamente, tale orario sarà fissato in sede di contrattazione della Istituzione scolastica.

⁴ Cass. Ord. n. 21965/18 del 10.09.2018